Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 2 maggio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

LEGGE 9 aprile 1990, n. 92.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 93.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 94.

Ratifica ed esecuzione del protocollo allegato all'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 95.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 96.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 97.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 98.

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 99.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 aprile 1990, n. 92.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. In relazione al paragrafo 3), lettera *a)*, dell'articolo 8 della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effetuate nei confronti della Parte che presta assistenza nel quadro della convenzione, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dalla Parte nell'esercizio delle funzioni espletate nel quadro della convenzione.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile» è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE OU DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE

(Adoptée le 26 septembre 1986, à la 8ème séance plénière)

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats,

NOTANT que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

DESIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire,

CONVAINCUS de la nécessité d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, afin d'en atténuer les conséquences,

NOTANT l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'assistance mutuelle dans ce domaine,

PRENANT NOTE des activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Dispositions générales

1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'"Agence") conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance

rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs.

2. Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

3. Les Etats Parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les Etats Parties prévue dans la présente Convention.

Article 2

Fourniture d'assistance

1. Si un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre Etat Partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées "organisations internationales").

2. Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n'est pas possible à l'Etat Partie qui requiert l'assistance d'indiquer la portée et le type de l'assistance requise, l'Etat Partie qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise.

3. Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l'Etat Partie qui requiert l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être fournie.

4. Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres Etats Parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.

5. Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

6. L'Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert une assistance ou d'un Etat Membre dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique :

a) En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin;

b) En transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organisations internationales qui, d'après les informations dont dispose l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires;

c) Si l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible.

Article 3

Direction et contrôle de l'assistance

Sauf s'il en est convenu autrement :

a) La direction, le contrôle, la coordination et la supervision d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'Etat qui requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert l'assistance;

b) L'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la partie qui fournit l'assistance ou pour son compte;

c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, et leur restitution est garantie;

d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assistance sur son territoire.

Article 4

Autorités compétentes et points de contact

1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.

3. L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Fonctions de l'Agence

Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de :

a) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant :

i) les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique;

ii) les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique;

b) Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l'une quelconque des questions ci-après ou d'autres questions appropriées :

i) élaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée;

ii) mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique;

iii) transmission des demandes d'assistance et d'informations pertinentes en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;

iv) mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité;

v) exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité;

c) Mettre à la disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d'effectuer une évaluation initiale de l'accident ou de la situation d'urgence;

d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;

e) Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d'obtenir et d'échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.

Article 6

Confidentialité et déclarations publiques

1. L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès a l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue.

2. La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.

Article 7

Remboursement des frais

1. Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l'Etat qui requiert l'assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir l'assistance sur une telle base, la partie qui fournit l'assistance tient compte :

a) De la nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique;

b) Du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique;

c) Des besoins des pays en développement;

d) Des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations nucléaires;

e) D'autres facteurs pertinents.

2. Lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l'Etat qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui fournit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l Etat qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l'assistance en a fait la demande à l'Etat qui requiert l'assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l'assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.

2 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 100.

Article 8

Privilèges, immunités et facilités

1. L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions d'assistance.

2. L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et immunités ci-après au personnel de la partie qui fournit l'assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert l'assistance et accepté par lui :

a) L'immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice de ses fonctions;

b) L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions d'assistance.

3. L'Etat qui requiert l'assistance

a) Accorde a la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l'assistance, sont introduits sur le territoire de l'Etat qui requiert l'assistance par la partie qui fournit l'assistance;

b) Accorde l'immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.

4. L'Etat qui requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, l'Etat qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi a l'assistance, avant sa réexpédition.

5. L'Etat qui requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'au matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance.

6. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.

7. Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat qui requiert l'assistance.

8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.

9. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3.

10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 9

Transit du personnel, du matériel et des biens

Chaque Etat Partie, à la demande de l'Etat qui requiert l'assistance ou de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l'Etat qui requiert l'assistance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l'assistance.

Article 10

Actions judiciaires et réparations

1. Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.

2. Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l'environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance requise, un Etat Partie qui requiert une assistance :

a) N'engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;

b) Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;

c) Décharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l'alinéa b);

d) Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas

i) de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte;

ii) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l'assistance, ou de dommage à ceux-ci;

sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables.

4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.

5. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer :

a) Qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2;

b) Qu'il n'appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

6. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 11

Cessation de l'assistance

L'Etat qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu'il soit mis fin à l'assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une cessation appropriée de l'assistance.

Article 12

Rapports avec d'autres accords internationaux

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.

Article 13

Règlement des différends

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.

3. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 14

Entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.

c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats Membres.

Article 15

Application provisoire

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Article 16

Amendements

1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.

2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.

3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

Article 17

Dénonciation

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Article 18

Dépositaire

1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.

2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et a tous les autres Etats

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement;

b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amendement;

c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13;

d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 15;

e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;

f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 17.

Article 19

Textes authentiques et copies certifiées

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14.

ADOPTEE par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE NUCLEARE O DI SITUAZIONE DI EMERGENZA RADIOLOGICA

(adottata il "26 settembre 1986,

nel corso dell'8.a sessione plenaria)

GLI STATI PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

ESSENDO a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari,

CONSTATANDO che sono state adottate e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi,

DESIDEROSI di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell'energia nucleare,

CONVINTI della necessità di istituire una struttura internazionale per facilitare la fornitura rapida di assistenza in caso di incidente nucleare o di

situazione di emergenza radiologica, al fine di attenuarne le conseguenze,

VISTA l'utilità delle intese bilaterali e multilaterali sulla mutua assistenza in questo settore,

PRENDENDO atto delle attività dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica relative all'elaborazione di direttive sulle intese per la mutua assistenza di emergenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni Generali

1. Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica (qui di seguito denominata l' "Agenzia") in conformità alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l'assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il più possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l'ambiente dagli effetti delle scorie radioattive.

2. Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione di entrambe al fine di prevenire o di limitare il più possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

3. Gli Stati Parte chiedono all'Agenzia, agendo nell'ambito del suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Forniture di assistenza

1. Qualora uno Stato Parte necessiti di assistenza in caso di incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica, sia che l'incidente o la situazione di emergenza abbia origine o meno sul suo territorio, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, esso può richiedere la suddetta assistenza a ogni altro Stato Parte, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, e all'Agenzia o, se del caso, ad altre Organizzazioni

Internazionali intergovernative (qui di seguito denominate "Organizzazioni Internazionali").

2. Uno Stato Parte che richieda un'assistenza, deve indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, e quando ciò sia possibile, comunicare alla Parte che fornisce l'assistenza le informazioni eventualmente necessarie a detta Parte per determinare in quale misura essa sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora non sia possibile, per lo Stato Parte che richiede assistenza, indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, lo Stato Parte che richiede l'assistenza e la Parte che la fornisce stabiliscono, dopo essersi consultate, la portata ed il tipo di assistenza richiesta.

3. Ogni Stato Parte al quale venga rivolta una richiesta di assistenza di questo tipo, stabilisce rapidamente e fa sapere allo Stato Parte che richiede l'assistenza, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, nonchè la portata e le condizioni dell'assistenza che potrebbe essere fornita.

4. Gli Stati Parte, nei limiti delle loro capacità, designano e notificano all'Agenzia, gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione per la fornitura di un'assistenza ad altri

Stati Parte in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica nonchè le condizioni, in particolare quelle finanziarie, alle quali detta assistenza potrebbe essere fornita.

5. Ogni Stato Parte può richiedere un'assistenza per quanto riguarda il trattamento medico o la sistemazione provvisoria sul territorio di un altro Stato Parte di persone colpite da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

6. L'Agenzia risponde, in conformità al suo Statuto ed alle disposizioni della presente Convenzione, alla richiesta di assistenza di uno Stato Parte che richiede assistenza o di uno Stato Membro in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica:

a) mettendo a sua disposizione le adeguate risorse a tal fine stanziate;

b) trasmettendo con sollecitudine la domanda ad altri Stati Membri ed a Organizzazioni Internazionali le quali, in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia, abbiano le risorse necessarie;

c) coordinando a livello internazionale l'assistenza che può essere così disponibile, qualora lo Stato che richiede l'assistenza ne faccia domanda.

ARTICOLO 3

Direzione e controllo dell'assistenza

A meno che non sia convenuto altrimenti :

a) la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione globale dell'assistenza spettano, sul suo territorio, allo Stato che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza dovrebbe, qualora l'assistenza necessiti di personale, designare, dopo aver consultato lo Stato che richiede l'assistenza, la persona cui dovrebbe essere affidata e che dovrebbe mantenere la supervisione operativa diretta del personale e del materiale da essa forniti. La persona designata dovrebbe espletare detta supervisione in collaborazione con le autorità competenti dello Stato che richiede l'assistenza;

b) lo Stato che richiede l'assistenza fornisce, nei limiti delle sue possibilità, le attrezzature ed i Servizi locali necessari ad una razionale ed efficace gestione dell'assistenza. Esso provvederà altresì a garantire la protezione del personale, del materiale e dei materiali introdotti sul suo territorio ai fini dell'assistenza, a cura della Parte che fornisce assistenza o per suo conto;

c) la proprietà del materiale e dei materiali forniti dall'una o dall'altra parte durante i periodi di assistenza non verrà modificata, e la loro restituzione è garantita;

d) uno Stato Parte che fornisce assistenza per ottemperare ad una domanda formulata ai sensi dal par. 5 dell'art. 2 coordina detta assistenza sul suo territorio.

ARTICOLO 4

Autorità competenti e punti di contatto

1. Ciascun Stato Parte indicherà all'Agenzia e agli altri Stati Parte, direttamente o tramite l'Agenzia, le sue autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fare ed a ricevere domande e ad accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto ed una cellula centrale presso l'Agenzia saranno accessibili in permanenza.

2. Ogni Stato Parte comunicherà con sollecitudine all'Agenzia, ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al par.1.

3. L'Agenzia comunicherà regolarmente e con sollecitudine agli Stati Parte, agli Stati membri ed alle

3 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 100.

Organizzazioni internazionali pertinenti le informazioni di cui ai par.1 e 2.

ARTICOLO 5

Compiti dell'Agenzia

Gli Stati Parte, in conformità al par 3 dell'art. primo e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano l'Agenzia di:

a) raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti:

i) gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;

ii) i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;

b) Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti:

i) l'elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonchè di un'adeguata legislazione;

ii) la messa a punto di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad

intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica;

iii) trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;

iv) messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattività;

v) effettuazione di studi per determinare la possibilità di installare adeguati sistemi di controllo della radioattività;

c) Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richieda assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziate in vista di effettuare una valutazione iniziale dell'incidente o della situazione di emergenza;

d) Proporre i suoi buoni uffizi agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;

e) stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni Internazionali pertinenti al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.

ARTICOLO 6

Riservatezza e dichiarazioni pubbliche

1. Lo Stato che richiede assistenza e la parte che fornisce assistenza manterranno la riservatezza delle informazioni riservate alle quali entrambe possono avere accesso durante l'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica. Dette informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'assistenza concordata.

2. La Parte che fornisce l'assistenza farà il possibile per consultarsi con lo Stato che richiede assistenza prima di rendere pubbliche le informazioni relative all'assistenza fornita in occasione di un incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica.

ARTICOLO 7

Rimborso Spese

1. La parte che fornisce assistenza può offrirla gratuitamente allo Stato che la richiede. Nell'esaminare se dovrà fornire assistenza su questa base, la Parte che fornisce assistenza dovrà tener conto:

a) della natura dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;

b) del luogo di origine dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;

c) delle necessità dei paesi in via di sviluppo;

d) delle particolari esigenze dei paesi sprovvisti di impianti nucleari;

e) di altri fattori pertinenti.

2. Qualora l'assistenza venga fornita interamente o parzialmente dietro rimborso, lo Stato che richiede l'assistenza rimborsa alla Parte che fornisce l'assistenza le spese sostenute per i servizi resi da persone o Organizzazioni che operano per suo conto, nonchè tutte le spese attinenti all'assistenza qualora queste spese non vengano direttamente pagate dallo Stato che richiede l'assistenza. A meno che non sia convenuto altrimenti, il rimborso sarà effettuato con sollecitudine dopo che la Parte che fornisce l'assistenza ne abbia fatto domanda allo Stato che richiede l'assistenza e, ove si tratti di spese diverse da quelle locali, il rimborso potrà essere trasferito liberamente.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la parte che fornisce l'assistenza può, in qualsiasi momento,

rinunciare al rimborso o accettarne un differimento, totale o parziale. Nel considerare detta rinuncia o detto differimento, le Parti che forniscono l'assistenza dovranno tenere debitamente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 8

Privilegi, immunità e agevolazioni

1. Lo Stato che richiede l'assistenza, concede al personale della Parte che fornisce l'assistenza ed al personale che opera per suo conto, i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessarie ad assicurare l' esercizio delle loro funzioni di assistenza.

2. Lo Stato che richiede l'assistenza concede i seguenti privilegi ed immunità al personale della Parte che fornisce l'assistenza o al personale che opera per suo conto, e che sia stato debitamente notificato allo Stato che richiede l'assistenza e da questi accettato:

a) immunità da arresto, detenzione e azioni giudiziarie, ivi compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato che richiede l'assistenza, per gli atti od omissioni nell esercizio delle loro funzioni ;

b) esenzione da imposte, diritti o altre tasse, ad eccezione di quelle normalmente incluse nel prezzo delle merci, o percipite quale corrispettivo di servizi resi, riguardo all'espletamento delle loro mansioni di assistenza.

3. Lo Stato che richiede l'assistenza:

a) concede alla parte che fornisce l'assistenza l'esenzione da imposte, diritti o altre tasse sul materiale ed i beni che, ai fini dell'assistenza, vengono introdotti sul territorio dello Stato che richiede l'assistenza dalla Parte che fornisce l'assistenza;

b) concede l'immunità da sequestro, sequestro presso terzi o requisizione di detto materiale e di detti beni.

4. Lo Stato richiedente l'assistenza garantisce la rispedizione di detto materiale e di detti beni. A richiesta della Parte che fornisce l'assistenza, lo Stato che richiede l'assistenza adotta, in base ai propri mezzi, delle disposizioni per la necessaria decontaminazione, prima della sua rispedizione, del materiale riutilizzabile che è servito all'assistenza.

5. Lo Stato che richiede l'assistenza agevola l'entrata ed il soggiorno sul suo territorio nazionale, nonchè l'uscita dal proprio territorio nazionale, al personale che sia stato oggetto della notifica di cui al par. 2,

nonchè al materiale ed ai beni necessari per l'assistenza.

6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza a concedere ai propri cittadini o ai propri residenti i privilegi e le immunità previste ai precedenti paragrafi.

7. Senza pregiudicare detti privilegi ed immunità, tutti i beneficiari di detti privilegi ed immunità ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato che richiede l'assistenza. Sono anche tenuti a non interferire negli affari interni dello Stato che richiede l'assistenza.

8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi ed alle immunità concesse in virtù di altri accordi internazionali o norme di diritto internazionale consuetudinario.

9. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato interamente o in parte, dai par. 2. e 3..

10. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del par. 9, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

ARTICOLO 9

TRANSITO DEL PERSONALE, DEL MATERIALE E DEI BENI

Ciascuno Stato Parte, su domanda dello Stato che richiede l'assistenza o della Parte che fornisce l'assistenza, farà di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l'assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonchè del materiale e dei beni utilizzati per l'assistenza.

ARTICOLO 10

Azioni giudiziarie e riparazioni

1. Gli Stati Parte coopereranno strettamente per facilitare la composizione di azioni e procedimenti giudiziari intrapresi conformemente al presente articolo.

2. A menc che non sia stato convenuto altrimenti, per ogni decesso o ferimento di persone fisiche, danni a beni o perdita di beni o danni all'ambiente causati sul proprio territorio, o in altra zona posta sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, in occasione della fornitura dell'assistenza richiesta, uno Stato Parte che richieda un'assistenza:

a) non avvierà nessuna azione giudiziaria contro la Parte che fornisce l'assistenza, o contro persone fisiche o morali che agiscano per suo conto;

b) si assumerà l'onere delle azioni e procedimenti giudiziari intrapresi da terzi contro la Parte che fornisce l'assistenza o contro persone fisiche o morali che agiscano per suo conto;

c) esenterà la Parte che fornisce l'assistenza o le persone fisiche o morali che agiscano per suo conto, per quanto riguarda le azioni o procedimenti giudiziari di cui al comma b);

d) pagherà un risarcimento alla Parte che fornisce l'assistenza o alle persone fisiche e morali che agiscono per conto di quest'ultima in caso:

i) di decesso o ferimento del personale della Parte che fornisce l'assistenza, o di persone fisiche che agiscano per conto di quest'ultima;

ii) di perdita di materiale o di materiali durevoli utilizzati per fornire l'assistènza, o di danni a quest'ultimi;

tranne che in caso di errore intenzionale di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

3. Il presente articolo non pregiudica il versamento di risarcimenti o di indennizzi previsti dagli Accordi

Internazionali o dalle leggi nazionali di ciascuno Stato che potrebbero essere applicati.

4. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza ad applicare il par. 2., in tutto o in parte, nei confronti dei suoi cittadini o dei suoi residenti.

5. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare, o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare:

a) che non si considera vincolato, in tutto o in parte, dal par. 2.;

b) che non applicherà il par. 2., in tutto o in parte, in caso di negligenza grave da parte di coloro che hanno causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

6. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità al par. 5. può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

ARTICOLO 11

Cessazione dell'assistenza

Lo Stato che richiede l'assistenza o la Parte che fornisce l'assistenza può, in qualsiasi momento, dopo ed adeguate consultazioni e mediante notifica scritta, domandare che sia posto fine all' assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente Convenzione. A seguito di detta domanda, le Parti interessate si consulteranno per adottare disposizioni in vista di un'adeguata cessazione dell'assistenza.

ARTICOLO 12

Relazioni con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte, in virtù di Accordi internazionali esistenti relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione o in virtù di futuri accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità ed agli scopi della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Agenzia, riguardo all'interpretazione o all'attuazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette Parti.

2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al par. 1., essa verrà sottoposta, su richiesta di ciascuna Parte alla controversia, ad arbitrato, o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non raggiungano un accordo in merito alla organizzazione dell'arbitrato, una Parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle Parti alla

Controversia, prevale la richiesta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da una o l'altra, o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al par. 2.. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie di cui al par. 2. nei confronti di uno Stato Parte per il quale detta dichiarazione è in vigore.

4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità alle disposizioni del par. 3. può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la Sede dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica a Vienna, e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986, e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, se quest'ultimo periodo è più lungo.

2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale il consenso è stato manifestato.

5. a) La presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del presente Articolo, è aperta all'adesione delle Organizzazioni Internazionali e

degli organismi di integrazione regionale costituiti da Stati sovrani che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare Accordi internazionali concernenti le questioni coperte dalla presente Convenzione.

b) Per le questioni di loro competenza, dette Organizzazioni, agendo per proprio conto, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.

c) Nel depositare il proprio strumento di adesione, detta Organizzazione comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni coperte dalla presente Convenzione.

d) Detta Organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

ARTICOLO 15

Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all'entrata in vigore della presente

Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

ARTICOLO 16

Emendamenti

1. Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto verrà rimesso al depositario, che lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno 30 giorni dopo l'invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, che sarà aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.

3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei

confronti di detto Stato trenta giorni dopo la data alla quale consenso è stato espresso.

ARTICOLO 17

Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

ARTICOLO 18

Depositario

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione.

2. Il Direttore Generale dell'Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:

a) ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento ;

b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;

c) ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuati in conformità agli articoli 8, 10 e 13;

d) ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all'art. 15;

e) l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;

f) Ogni denuncia effettuata in conformità all'articolo 17.

ARTICOLO 19

Testi autentici e copie autenticate

L'originale della presente Convenzione, di cui fanno ugualmente fede le versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sarà depositato presso il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica che ne farà pervenire copie autenticate agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 14.

ADOTTATA dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riunita in Sessione Straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1291):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'8 agosto 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1291/*A* - relatore sen. GRANELLI).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3745):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1989 (atto n. 3745/*A* - relatore on. RUTELLI).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0129

LEGGE 9 aprile 1990, n. 93.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato il 4 gennaio 1988 a Kuala Lumpur.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA MALAYSIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati le "Parti Contraenti"):

DESIDEROSI
di intensificare la cooperazione economica fra le Parti Contraenti;

INTENZIONATI
a creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte degli investitori delle due Parti Contraenti; e

RICONOSCENDO
che la promozione e la protezione di tali investimenti andrà a vantaggio della prosperità economica delle Parti Contraenti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1) con il termine "investimento" si intende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le rispettive leggi, regolamenti e prassi amministrative di ciascuna Parte Contraente ed in particolare, anche se non esclusivamente, comprende:
   a) la proprietà di beni mobili o immobili ed ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno,

l'usufrutto e diritti simili;
b) azioni, titoli e obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;
c) diritti sul denaro ovvero su ogni prestazione avente valore economico;
d) diritti di proprietà intellettuale o industriale, ivi compresi diritti riguardanti copyrights, brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni industriali, segreti commerciali, processi tecnici, know-how e goodwill;
e) concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non influirà sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tale modifica non sia contraria all'eventuale approvazione concessa ai beni originariamente investiti.

2) Il termine "proventi" indica le somme ricavate da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, comprende profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties ed emolumenti.

3). Il termine "investitore" indica:
a) per la Repubblica Italiana, ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;
b) per la Malaysia, ogni società con o senza responsabilità limitata, ovvero ogni persona giuridica o associazione di persone, società fra persone o società con unico proprietario, registrate ovvero legalmente costituite nel territorio della Malaysia, che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4) Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese nei confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità, i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformità con il diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1) Ciascuna Parte Contraente promuoverà e creerà condizioni favorevoli affinchè gli investitori dell'altra Parte Contraente possano investire nel suo territorio e, conformemente ai suoi diritti, di esercitare il potere ad essa conferiti per legge, consentirà tali investimenti.

2) Agli investimenti da parte di investitori di ciascuna Parte Contraente verrà sempre accordato equo e giusto trattamento; detti investimenti godranno della massima protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1) Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di un qualsiasi Stato terzo.

2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti degli investimenti di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con gli investimenti di un investitore di un qualsiasi Stato terzo.

ARTICOLO 4

ECCEZIONI

Il trattamento di cui all'Art.3 non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di uno Stato terzo da una delle Parti Contraenti in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad

una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di libero Scambio ovvero ad altre forme di cooperazione regionale, Accordi economici multilaterali o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed uno Stato Terzo per evitare la doppia imposizione ovvero per facilitare gli scambi di frontiera.

ARTICOLO 5

RISARCIMENTO DANNI

Qualora gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza nazionali o eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, di un trattamento in ogni caso non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.

ARTICOLO 6

ESPROPRIAZIONE

Nessuna delle due Parti Contraenti adotterà alcuna misura di espropriazione, nazionalizzazione o altre misure similari, aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio, nei confronti di investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente se non alle seguenti condizioni:

a) che le misure vengano adottate per motivi pubblici e in conformità alle procedure previste dalla legge;
b) che le misure non siano discriminatorie;
c) che le misure siano accompagnate da disposizioni relative al pagamento di un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato degli investimenti in questione immediatamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di dominio pubblico e sarà liberamente trasferibile dalla Parte Contraente in valute liberamente convertibili. Il risarcimento verrà corrisposto senza indebito ritardo. Tale risarcimento comprenderà gli interessi al tasso di mercato prevalente nel Paese, calcolati a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione fino alla data dei versamenti.

ARTICOLO 7

RIMPATRIO DEGLI INVESTIMENTI

1) Ognuna delle Parti Contraenti, in conformità con le proprie leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, consentirà, senza indebito ritardo, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile di:
   a) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri proventi maturati da qualsiasi investimento degli investitori dell'altra Parte Contraente;
   b) ricavi derivanti dalla liquidazione totale o parziale di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;
   c) fondi per il rimborso di prestiti concessi dagli investitori di una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente e che entrambe le Parti Contraenti hanno riconosciuto come investimenti; liquidazione di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente;
   d) la parte rimanente dei proventi percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente a cui è consentito lavorare in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, previo pagamento delle tasse e la deduzione delle spese di vitto e alloggio ivi sostenute.

2) Senza limitare la portata degli Articoli 3 e 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo lo stesso trattamento* favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.

ARTICOLO 8

SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla

garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore alla prima Parte Contraente la cui surrogazione non andrà oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli Articoli 5 e 6.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTI

I trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 verranno effettuati senza indebito ritardo, e comunque entro tre mesi dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore per le transazioni correnti alla data in cui il trasferimento viene effettuato. Per valuta convertibile s'intende ogni valuta comunemente impiegata per effettuare pagamenti per le transazioni internazionali e comunemente scambiata nei principali mercati internazionali dei cambi.

ARTICOLO 10

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE SUGLI INVESTIMENTI FRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relative ad un

investimento di tale investitore nel territorio della prima Parte Contraente dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente.

2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:
   a) al Tribunale della Parte Contraente competente per la decisione, ovvero
   b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti tramite Conciliazione o Arbitrato istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati fatta a Washington il 18 marzo 1965.

3) Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione attinente all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale.

ARTICOLO 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1) Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

2) Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3) Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri

dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo, che avrà funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.

4) Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo una delle Parti Contraenti non avrà nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, potrà essere inoltrata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia perchè effettui la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verra chiesto al Vice Presidente di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verrà invitato ad effettuare la nomina.

5) Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio consulente nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti, o con altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

APPLICAZIONE AGLI INVESTIMENTI

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo dagli investitori di entrambe le Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 14

RELAZIONI FRA GOVERNI

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne di ratifica e di esecuzione. Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e continuerà ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.

2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 14 continueranno ad avere effetto

per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di denuncia del presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1989 nelle lingue Bahasa Malaysia, italiana e inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di differenze nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

Rafidah

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giulio Andreotti
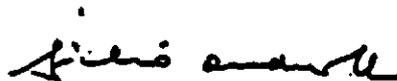
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA CONCERNING THE RECIPROCAL ENCOURAGEMENT AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"):

DESIRING to intensify economic cooperation between both Contracting Parties;

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either Contracting Party; and

RECOGNIZING that encouragement and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both Contracting Parties;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in conformity with the respective laws, regulations and administrative practices of either Contracting Party, and in particular, though not exclusively, includes:

a) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens and pledges, usufructs and similar rights;

b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;

c) a claim to money or a claim to any performance having economic value;

d) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, business names, industrial designs, trade secrets, technical processes and know-how and goodwill;

e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract, or exploit natural resources;

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investments, provided that such alteration is not contrary to the approval, if any, granted in respect of the assets originally invested;

2) The term "returns" means the amount yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties and fees;

3) The term "investor" means:

a) for the Republic of Italy, every physical or legal person as well as any other corporation including interest associations, which is recognised as a resident by the legislation and regulations in force, making investments in the territory of the other Contracting Party;

b) for Malaysia, any company with or without limited liability, or any juridical person or any association of persons, partnership

or sole proprietorship which is incorporated or lawfully constituted in the territory of Malaysia making investments in the territory of the other Contracting Party;

4) The term "territory" shall mean , in addition to the land within its boundary limits, also the territorial sea.
The latter includes the territorial waters and the subsoil below such waters upon which the Contracting Parties exercise their sovereignty, sovereign rights, or jurisdictional rights, in accordance with international law.

ARTICLE 2

Promotion and protection of investments

1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory and subject to its rights to exercise powers conferred by its laws, shall admit such investments.

2) Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment, and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 3
Most Favoured Nation

(1) The treatment accorded to the investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the investments by investors of any third State.

(2) The treatment accorded to the activities associated with investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the activities associated with investments by investors of any third State.

ARTICLE 4
Exceptions

The treatment mentioned under Article 3 shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a Customs union, Common Market, Free Trade Zone or other forms of regional cooperation, economic multilateral Agreement or based on an Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 5

Compensation for Damages

When investments by investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, other armed conflict, a state of national emergency or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall receive adequate compensation. Investors of either Contracting Party shall enjoy, in the territory of the other Contracting Party a treatment, in any case, not less favourable than that accorded to investors of any third State.

ARTICLE 6

Expropriation

Neither Contracting Party shall take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investment of investor of the other Contracting Party except under the following conditions:

a) the measures are taken for a public purpose and under the due process of law;

b) the measures are non-discriminatory;

c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the investments affected immediately before the measure of dispossession occurred became public knowledge and it shall be freely transferable in freely

convertible currencies from the Contracting Party. The compensation shall be paid without unreasonable delay.
Such compensation shall include interest at the prevailing market rate in the Country from the date of nationalization or expropriation until the date of payments.

ARTICLE 7
Repatriation of Investments

(1) Each Contracting Party shall, subject to its laws, regulations and administrative requirements allow without unreasonable delay the transfer in any convertible currency of:

(a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical fees, interests and other current income, accruing from any investments of the investors of the other Contracting Party;

(b) the proceeds from the total or partial liquidation of any investments made by investors of the other Contracting Party;

(c) funds in repayment of loans given by investors of one Contracting Party to investors of the other Contracting Party which both Contracting Parties have recognised as investments; liquidation of any investments made by investors of the other Contracting Party;

(d) the remaining part of the earnings of nationals of the other Contracting Party who are allowed to work in connection with an investment in its territory after payment of taxes and deduction of their living expenses spent therein.

(2) Without restricting the generality of Article 3 and 4 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) of this Article a treatment as favourable, as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State.

ARTICLE 8

Subrogation

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Articles 5 and 6 shall apply respectively.

ARTICLE 9

Transfers

Trasfers under Articles 5, 6, 7 and 8 shall be made without undue delay, and in any case not later than three months, after the performance of the fiscal burdens. Such transfers shall be made in convertible currency

at the rates of exchange in force for current transactions on the date the transfer is made.
Convertible currency means any currency that is widely used to make payments for international transactions and is widely traded in the international principal exchange markets.

ARTICLE 10

Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

(1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalization or similar measures, between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory of the former Contracting Party shall, if possible, be settled amicably.

(2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

(a) the competent court of the Contracting Party for decision; or

(b) the International Center for the Settlement of Investments Disputes through Conciliation or Arbitration established under the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, done in Washington on March 18, 1965.

(3) Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or comply with the award rendered by the Arbitral Tribunal.

ARTICLE 11

Settlement of Disputes between Contracting Parties

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by the Contracting Parties through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be settled within three months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an arbitral tribunal in accordance with the provisions of this Article.

(3) The arbitral tribunal shall be constituted in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. The two members shall then select a national of a third State who shall act as Chairman (hereinafter referred to as the Chairman).
The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article either Contracting Party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointment.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceeding; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 12

More Favourable Treatment

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

ARTICLE 13

Application to Investments

The present Agreement shall also apply to investments made prior to the entering into force of this Agreement by investors of both Contracting Parties in each other's territory.

ARTICLE 14

Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

ARTICLE 15

Entry into force, duration and termination

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures of ratification and execution.
It shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles 1 to 14 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

Done in duplicate at Kuala Lumpur on 4th January 1988 in Italian and Bahasa Malaysia and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any difference in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA

Rafidah
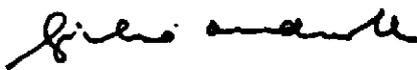
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1295):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1295/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3746):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione l'8 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 9 novembre 1989 (atto n. 3746/*A* - relatore on. CRESCENZI).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0130

LEGGE 9 aprile 1990, n. 94.

Ratifica ed esecuzione del protocollo allegato all'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo allegato all'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO

ALLEGATO ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA
REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
il cui Stato è parte aderente alla Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA,

dall'altro,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, nonché il protocollo aggiuntivo firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 ed il protocollo supplementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973,

CONSIDERANDO che è opportuno apportare modifiche all'accordo predetto a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti di detto accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA ·

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordiñario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione generale delle
Relazioni esterne della Commissione .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA

Ozdem SANBERK,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Delegato Permanente presso la Comunità economica europea,
Capo della Missione della Repubblica di Turchia ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, nonché dell'atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e dell'atto finale firmato ad Ankara il 30 giugno 1973.

ARTICOLO 2

I testi in lingua greca dell'accordo di cui all'articolo 1, compresi gli allegati e protocolli che ne formano parte integrante, nonché le dichiarazioni accluse agli atti finali, fanno fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva la versione greca.

ARTICOLO 3

All'articolo 29, paragrafo 1 dell'accordo di cui all'articolo 1, prima dei termini "della Repubblica francese" sono inseriti i termini "della Repubblica ellenica".

ARTICOLO 4

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali e verrà validamente approvato per la Comunità da una decisione del Consiglio delle Comunità europee, presa in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e notificata alle altre parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica dell'approvazione verranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui verranno scambiati gli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

DICHIARAZIONE
RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO

Il protocollo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria.

DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1500):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 gennaio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 1989 (atto n. 1500/*A* - relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4255):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 gennaio 1990.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 1990 (atto n. 4255/*A* - relatore on. CRESCENZI).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0131

LEGGE 9 aprile 1990, n. 95.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO

ALL'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati, qui di seguito denominati "Stati membri", sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
il cui Stato qui di seguito denominato il "nuovo Stato membro", è parte aderente alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e le parti contraenti del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato ad Atene il 28 maggio 1979, qui di seguito denominato "trattato di adesione",

da un lato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA,

dall'altro,

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti necessari a seguito all'adesione del nuovo Stato membro alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'accordo tra gli Stati membri originari della Comunità e la Turchia sui prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia firmato a Ankara il 30 giugno 1973, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Francois SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario .

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA

Ozdem SANBERK,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Delegato Permanente presso la Comunità economica europea,
Capo della Missione della Repubblica di Turchia .

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente dell'accordo tra gli Stati membri originari della Comunità e la Turchia sui prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, qui di seguito chiamato "accordo".

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, redatto in lingua greca ed allegato al presente protocollo, fa fede alla stregua dei testi originali.

ARTICOLO 3

All'articolo 5 dell'accordo prima dei termini "della Repubblica francese" sono inseriti i termini "della Repubblica ellenica".

ARTICOLO 4

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui verrano scambiati gli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto i duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO

Il protocollo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria.

DICHIARAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1499):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 gennaio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 1989 (atto n. 1499/*A* - relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4254):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 gennaio 1990.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 1990 (atto n. 4254/*A* - relatore on. CRESCENZI).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0132

LEGGE 9 aprile 1990, n. 96.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Giordania, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio della Comunità.

3. Il Regno hascemita di Giordania concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Giordania, secondo il seguente scadenzario

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari della Giordania, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie della Giordania, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base :
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80,0 % del dazio di base :
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base :
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base :
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base :
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base ;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Giordania, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Giordania.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 7

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1501):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 gennaio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 1989 (atto n. 1501/*A* - relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4256):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 24 gennaio 1990.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 1990 (atto n. 4256/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0133

LEGGE 9 aprile 1990, n. 97.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. Gli organi di cui all'articolo 3 dell'accordo sono i prefetti delle province di Como, Novara e Varese.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile», è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

A C C O R D O

tra il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque.

Con riferimento alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972, e nell'intento di dar luogo ad iniziative comuni a difesa da fenomeni di inquinamento

il Governo italiano

ed

il Consiglio federale svizzero

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

(Collaborazione internazionale)

1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nella lotta contro gli inquinamenti, provocati da incidenti, delle acque che segnano il confine o lo attraversano, tra il Cantone Ticino da una parte e le Regioni Piemonte e Lombardia dall'altra.

2. In caso di incidenti che comportano inquinamenti o pericolo di inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive alle acque precitate, gli Organi competenti di ognuna delle Parti contraenti possono chiedere a quelli dell'altra Parte adeguata collaborazione.

Articolo 2

(Passaggio della frontiera)

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, gli [illegible] [illegible]

ci competenti dell'una delle Parti contraenti possono recarsi sul territorio dell'altra.

Articolo 3
(Competenze per richiesta di collaborazione)

Ciascuna delle Parti indicherà, al momento dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo, gli Organi competenti ad avanzare o ricevere la richiesta di collaborazione.

Articolo 4
(Forma della richiesta)

La richiesta di collaborazione è avanzata in forma scritta o telefonica; in quest'ultimo caso deve essere confermata in forma scritta entro il secondo giorno successivo alla chiamata.

Articolo 5
(Direzione delle operazioni)

1. La direzione delle operazioni spetta, in ogni caso, alle competenti autorità della Parte contraente nel cui territorio esse si svolgono; le dette autorità indicano al responsabile della squadra di intervento chiamata a collaborare, la persona alla quale è affidata la direzione delle operazioni.

2. Il direttore delle operazioni specifica al responsabile della squadra di intervento i compiti che intende affidare alla stessa, senza entrare nei particolari della loro esecuzione.

Articolo 6

(Libero accesso)

Le squadre d'intervento hanno libero accesso ad ogni luogo in cui necessita la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.

Articolo 7

(Divieto di atti coercitivi)

Le squadre d'intervento in territorio straniero non possono compiere atti coercitivi.

Articolo 8

(Spese d'intervento)

1. Le spese effettive incontrate per l'azione di assistenza e di soccorso, come pure quelle derivanti da perdita, deterioramento o distruzione dei mezzi e dei materiali di intervento, sono a carico della Parte richiedente.

2. Con il termine spese effettive, si intendono escludere quelle, relativamente al personale statale o di enti pubblici impiegato, che costituiscono la retribuzione del medesimo per la sua attività di Istituto.

3. Sono escluse dal conteggio le spese per la perdita, il deterioramento e la distruzione causati da negligenza grave delle squadre della Parte richiesta.

4. Durante le operazioni, la Parte richiedente provvederà alla sussistenza delle squadre d'intervento, come pure al rifornimento di carburanti e di materiali necessari.

Articolo 9
(Responsabilità per danni)

1. Restano a carico di ciascuna Parte contraente i rischi cui è soggetto il proprio personale in occasione degli spostamenti e delle operazioni d'intervento.

2. I danni provocati a terzi dalla squadra d'intervento della Parte richiesta nel corso delle operazioni sono a carico della Parte richiedente, salvo siano causati da negligenze gravi, nel qual caso sono a carico della Parte richiesta.

Articolo 10
(Autorizzazione per il passaggio della frontiera)

1. Il personale competente è autorizzato, quando l'intervento è richiesto, ad attraversare in ogni momento, con il proprio equipaggiamento, la frontiera terrestre o lacuale, anche fuori dei punti di passaggio autorizzati. In quest'ultimo caso, i servizi di Polizia di Frontiera e Doganali, d'entrata e di uscita più vicini, devono essere preavvertiti telefonicamente dalla Parte richiedente.

2. Si può soltanto esigere che il capo del distaccamento certifichi con un documento la sua qualità. Egli consegna, inoltre, agli Organi di Polizia di Frontiera un elenco del personale che lo accompagna.

3. L'autorizzazione di libero passaggio della frontiera si estende al materiale, all'equipaggiamento e ai mezzi di trasporto necessari al buon esito dell'intervento. Al passaggio della frontiera, o al più presto, si consegna l'inventario delle attrezzature dei mezzi speciali d'intervento e dei materiali.

4. I veicoli, le imbarcazioni e gli aeromobili, nonchè il materiale necessario all'intervento, sono considerati sotto il regime dell'ammissione temporanea sul territorio della Parte richiedente; i carburanti e i materiali di consumo sono esenti da diritti di confine e da ogni altra imposizione all'importazione, nella misura in cui sono utilizzati per l'intervento e durante tutto il suo svolgimento.

Articolo 11

(Interventi per via aerea)

1. Per gli interventi possono essere utilizzati aeromobili e, in particolare, elicotteri. Un elenco degli aeromobili e elicotteri utilizzati per queste operazioni è comunicato da ciascuna Parte contraente alle Autorità competenti per la direzione delle operazioni dell'altra Parte contraente; ogni cambiamento apportato a questo elenco fa pure oggetto di una notifica.

2. L'autorizzazione permanente di sorvolo delle zone interessate nei due Stati e l'autorizzazione di atterrarvi è riconosciuta dalle due Parti contraenti agli aeromobili entranti in linea di conto per gli interventi. La delimitazione delle zone interessate è fissata antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione permanente di sorvolo.

3. Le Autorità competenti per la direzione delle operazioni di ciascuna Parte contraente avvertono, prima di ogni volo, gli Organi di controllo aereo del proprio Stato e avvertono, quando si tratta di aeromobili statali, anche l'Autorità dell'aviazione civile del proprio Stato. Gli Organi di

controllo aereo della Parte richiedente curano che i Servizi doganali e di Polizia di Frontiera vengano tempestivamente avvertiti dell'arrivo degli aeromobili della Parte richiesta.

4. Il pilota, i membri dell'equipaggio e i membri della squadra d'intervento devono poter dimostrare la propria identità e la propria nazionalità.

5. Gli aeromobili sono autorizzati a decollare e ad atterrare anche fuori degli aeroporti doganali o altri aeroporti dei due Stati.

Articolo 12
(Fine dell'intervento)

1. Alla fine del loro intervento, le persone, i veicoli, le imbarcazioni gli aeromobili, le attrezzature e i materiali non utilizzati nelle operazioni di soccorso devono ritornare, sul territorio dello Stato cui è stata rivolta la richiesta, attraverso un valico autorizzato.

2. Quei veicoli, imbarcazioni, aeromobili, attrezzature o materiali non utilizzati, che non tornassero nello Stato d'origine senza causa giustificata, il cui apprezzamento spetta alle Autorità doganali dell'altro Stato, sono sottoposti alle disposizioni legali o regolamentari di questo Stato.

Articolo 13
(Rapporti di intervento)

1. Gli Organi tecnici della Parte richiesta trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiedente un rapporto tecnico

scritto sull'intervento effettuato.

2. Gli Organi tecnici della Parte richiedente trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiesta ed alla "Commissione Internazionale" un rapporto sull'accaduto.

Articolo 14

(Sospensione dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di varcare la frontiera e d'intervenire sul territorio straniero alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 può essere sospesa senza preavviso per motivi inerenti alla sicurezza nazionale, mediante notifica data per via diplomatica.

Articolo 15

(Interpretazione ed applicazione)

Per eventuali questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente Accordo si farà ricorso alla via diplomatica.

Articolo 16

(Entrata in vigore e disdetta)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.

2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato lo scambio di lettere dell'11 dicembre 1972 tra il Capo

del Dipartimento politico federale e il Ministero italiano degli Affari Esteri concernente la lotta contro l'inquinamento delle acque.

3. Il presente Accordo può essere denunciato con preavviso di tre mesi.

Fatto in due originali in lingua italiana

il 13 novembre 1985 a Roma

Per il Governo italiano
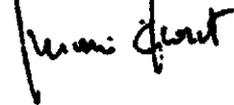
Per il Consiglio federale svizzero
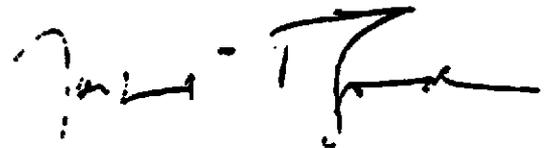
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1290):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'8 agosto 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1290/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3744):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V, VIII, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 17 gennaio 1990.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 1990 (atto n. 3744/*A* - relatore on. RUTELLI).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0134

LEGGE 9 aprile 1990, n. 98.

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLE N. 7

À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après denommée «la Convention»),

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b) faire examiner son cas, et

c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1*a*, *b*, et *c* de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

Article 2.

1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.

Article 3.

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement

révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Article 4.

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

Article 5.

Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leur enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Article 6.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure, dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à ce ou ces territoires.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois aprés la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois aprés la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.

5. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par le dit Etat, et chacun des territoire auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un Etat faite par l'article 1.

Article 7.

1. Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

2. Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l'article 46 de la Convention ne s'exercera en ce qui concerne le présent Protocole que dans la mesure où l'Etat intéressé aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1 à 5 du Protocole.

Article 8.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 9.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 8.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 10.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;

d) tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Európa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia collettiva di taluni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione,

b) a far esaminare il suo caso, e

c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 *a*), *b*) e *c*) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2.

1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3.

Allorchè una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poichè nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

Articolo 4.

1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.

3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5.

I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

Articolo 6.

1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura con cui si impegna affinchè le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.

2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato

in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di mesi due dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione resa confermemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione.

5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.

Articolo 7.

1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

2. Ciononondimeno il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 25 della Convenzione o l'accettazione della giurisdizione obbligatoria del tribunale fatta mediante una dichiarazione in virtù dell'articolo 46 della Convenzione, non potrà essere esercitato per quel che concerne il presente Protocollo, a meno che lo Stato interessato abbia fatto una dichiarazione di riconoscimento di tale diritto o di accettazione di detta giurisdizione ai sensi degli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo.

Articolo 8.

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 10.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a) tutte le firme;

b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;

d) qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati a questo effetto hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1206):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 14 luglio 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 gennaio 1989; 1°, 15 febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 28 febbraio 1989 (atto n. 1206/*A* - relatore sen. ROSATI).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3742):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 17 gennaio 1990.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 1990 (atto n. 3742/*A* - relatore on. MARTINI).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0135

LEGGE 9 aprile 1990, n. 99.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.

Art. 3.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Società per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed è ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo è assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI.

2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

Art. 4.

1. Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia, al riguardo, una relazione al Parlamento.

Art. 5.

1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo di cui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, verrà versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Società italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sarà stipulata un'apposita convenzione.

2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attività che la Società concessionaria svolgerà in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 23 ottobre 1987

Eccellenza,

a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:

"La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.

Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art.52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 29 aprile 1953".

Se il Governo di San Marino é d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

On. Dr. Gabriele GATTI
Segretario di Stato
per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Roma, 23 Giugno 1987

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna, del seguente tenore:

""Eccellenza,

a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:

"La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizo del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.

Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art.52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione d'Amicizia e Buon Vicinato, firmato a Roma il 29 aprile 1953".

On. Giulio ANDREOTTI
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Se il Governo di San Marino é d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.""

Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo della Repubblica di San Marino é d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO

Fel. felli

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Roma, 23 Ottobre 1987

Eccellenza,

desidero esprimerLe i sentimenti di viva soddisfazione per la firma dell'Accordo di collaborazione fra i nostri due Paesi in materia radio-televisiva che segna l'avvio operativo delle intese fra i nostri due Governi espresse nel Comunicato congiunto italo-sanmarinese dell'8 gennaio 1987.

Nell'esprimere l'auspicio che ulteriori traguardi vengano conseguiti nel rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca, confermo che in materia radio-televisiva il Governo della Repubblica di San Marino si propone di risolvere comunque qualsiasi questione concernente la materia oggetto dell'Accordo di comune intesa con il Governo della Repubblica Italiana in linea del resto con le disposizioni contenute nella Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 che regola le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO

On. Giulio ANDREOTTI
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 23 ottobre 1987

Eccellenza,

ho ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

""Eccellenza,

desidero esprimerLe i sentimenti di viva soddisfazione per la firma dell'Accordo di collaborazione fra i nostri due Paesi in materia radio-televisiva che segna l'avvio operativo delle intese fra i nostri due Governi espresse nel Comunicato congiunto italo-sanmarinese dell'8 gennaio 1987.

Nell'esprimere l'auspicio che ulteriori traguardi vengano conseguiti nel rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca, confermo che in materia radio-televisiva il Governo della Repubblica di San Marino si propone di risolvere comunque qualsiasi questione concernente la materia oggetto dell'Accordo di comune intesa con il Governo della Repubblica Italiana in linea del resto con le disposizioni contenute nella Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 che regola le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

On. Dr. Gabriele GATTI
Segretario di Stato
per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.""

Sono lieto di comunicarLe che con questa mia concordo pienamente con quanto affermato nella Sua lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

* * *

Al fine di regolare la collaborazione reciproca in materia radio-televisiva, la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino concordano sulla costituzione, per gli scopi di cui al successivo articolo 2, di una Società di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e la Società sammarinese di servizio pubblico che verrà designata dalla Repubblica di San Marino.
La partecipazione al capitale della Società sarà paritaria.

Articolo 2

Scopo istituzionale della Società di cui all'articolo 1 è la gestione in esclusiva del servizio di radio-diffusione circolare della Repubblica di San Marino nei settori radiofonico e televisivo. Essa potrà inoltre svolgere attività nel campo della produzione e commercio di programmi radiotelevisivi, nell'organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi, anche sviluppando rapporti con altri Enti e Società operanti nei settori predetti, e quant'altro verrà ritenuto utile a garantire l'economicità della gestione ed il raggiungimento dei fini societari.

Il Governo della Repubblica di San Marino non promuoverà e non favorirà, nel campo radio-televisivo, iniziative che possano essere concorrenziali, all'interno o all'esterno del proprio territorio, con l'attività della Società di cui al presente Trattato.

Articolo 3

La Società di cui all'Art. 1 disporrà di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza, allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilità dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 mt.

Limitatamente al periodo di validità del presente Accordo lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo originato nella Repubblica di San Marino, e svolto dalla Società di cui all'art. 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati.

Articolo 4

La Società di cui all'Art. 1 opererà nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, italiana e sammarinese, che concorrono a costituirla, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione.

La Società ispirerà la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione. A questo obiettivo concorreranno i proventi da pubblicità e dall'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Trattato il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con la somma

forfettaria di lire 6 miliardi annui. La Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo finanzierà alle stesse condizioni che potrà ottenere, l'installazione degli impianti fino ad un massimo di lire 12 miliardi, secondo modalità che verranno stabilite tra le Società concessionarie di cui all'Art.1.

Nella Repubblica di San Marino la Società sarà esente da ogni tassa o imposta presente e futura.

Le competenti Autorità sammarinesi rilasceranno i necessari permessi di lavoro sulla base delle richieste presentate dalla Società di cui all'Art.1.

Articolo 5

I due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, anche sul piano internazionale, atte a rendere possibile il funzionamento degli impianti.

Articolo 6

I due Governi costituiranno una Commissione Mista che si riunirà su richiesta di una delle due Parti, o almeno una volta all'anno, al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

Articolo 7

Per quanto riguarda la radiodiffusione sonora e televisiva diretta da satellite sulle frequenze assegnate alla Repubblica di San Marino, i due Governi si impegnano a non adottare iniziative unilaterali. Resta inteso che, qualora se ne ravvisi la possibilità e la convenienza, il Governo di San Marino, previo accordo con il Governo italiano, autorizzerà la Società di cui all'Articolo 1 ad una utilizzazione diretta di tale mezzo.

Articolo 8

Dalla data della firma del presente Accordo, e fino a quando non sarà operativa la Società di cui all'Articolo 1, il Governo italiano, in collaborazione con il Governo della Repubblica di San Marino, si impegna a che la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo fornisca una informazione riguardante San Marino, a carattere continuativo, con diffusione sul territorio sammarinese.

Nello stesso periodo, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a non porre in essere ed a non consentire che vengano poste in essere, nel proprio territorio, altre iniziative in campo radiotelevisivo.

Il Governo della Repubblica di San Marino, al momento in cui sarà operativa la Società di cui all'articolo 1, rinuncia altresì a collaborare, direttamente o indirettamente, ad iniziative in campo radiotelevisivo, al di fuori del proprio territorio.

Articolo 9

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo avrà la durata di 15 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi annuali salvo denuncia, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, in due originali, il 23-11-198[illegible]

Per la Governo della
REPUBBLICA ITALIANA
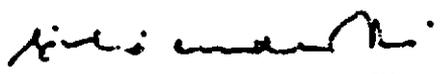
[illegible]

Per il Governo della
REPUBBLICA DI SAN MARINO

[illegible]
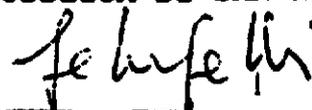
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1573):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 4 febbraio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 aprile 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4257):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1989, con pareri delle commissioni V, VI, VII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 17, 24 gennaio 1990.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1990 (atto n. 4257/*A* - relatore on. BIANCO).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1990.

89G0136

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651340) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria *Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;*

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, *come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10).* Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della *serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:*

- annuale . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 255.000

Abbonamento semestrale . . . . L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*